PROVINCIA DI MESSINA

Copia di delibera di Consiglio Comunale

DELIBERA N. 0052 del Reg. DEL 16/11/98

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.-

L'anno MILLENOVECENTONOVANTOTTO il giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione del Presidente, con avviso notificato, giusto referto del messo comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica ed in convocazione di prosecuzione
Risultano all'appello nominale:

1	BELLO PROF. AGATINO	P		2	CARONE BIAGIO	A
3	CICCARELLO GIUSEPPE	P		4	D'ARRIGO ALBERTO SANTI	P
5	FRENI DOTT. BIAGIO	P		6	D'ANGELO PAOLO	P
7	FRENI SANTI	P		8	SMERALDA FRANCESCO	P
9	BASTINO LUCIANO	P		10	CAPUTO MARINO	P
11	GREGORIO ANTONINO	P		12	RASCONA' SALVATORE	P

Presenti : 11 Assenti : 1

Assume la presidenza BELLO PROF. AGATINO
nella sua qualita' di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Assiste e partecipa il Segretario Comunale RUSSO DOTT. GAETANO
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE

Da' lettura della proposta allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Il Consigliere GREGORIO chiede alcuni chiarimenti.
Il Presidente da' le spiegazioni richieste;
I Consiglieri dopo ampio dibattito convengono che la composizione delle Commissioni da istituire verra' stabilita in altra seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta allegata alla presente;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, art. 1;
UDITO il dibattito in aula;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
VISTO l'OO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi legalmente resilegalmente resi;

D E L I B E R A

La proposta di cui in premessa allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale avente ad oggetto "Approvazione regolamento comunale per l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari".-

E' APPROVATA

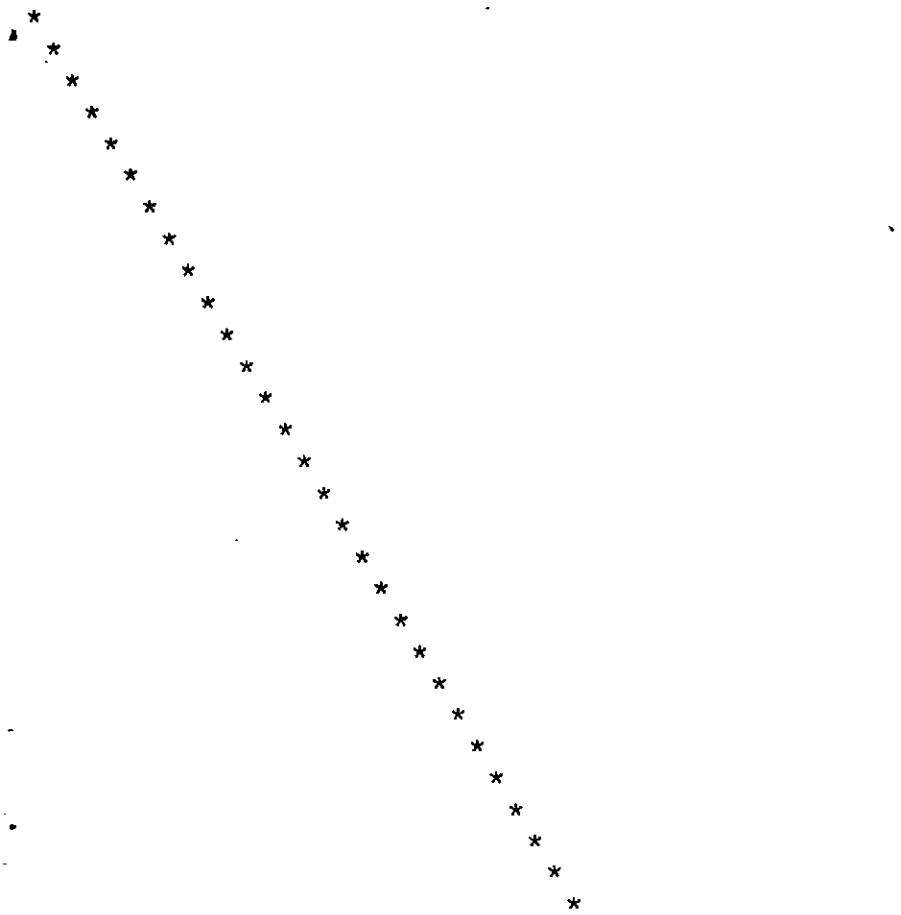

COMUNE DI ITALA

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di delibera per il CONSIGLIO COMUNALE
(Redatta ai sensi dell'art.53 della Legge 142/90)

PROPOSTA N. 0237 DEL 04/11/98

OGGETTO : **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.-**

PREMESSO che lo Statuto Comunale all'art. 44 prevede che il C.C. possa istituire delle Commissioni secondo le modalita' stabilite da un apposito Regolamento.
CHE anche l'art. 18 del Regolamento del Consiglio Comunale, esecutivo, prevede l'istituzione di Commissoni consiliari demandandone la costituzione, attribuzione e funzionamento all'emanazione di apposito regolamento;
RITENUTO opportuno pertanto predisporre un regolamento che disciplini l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari che si intendono costituire;
VISTO lo schema di Regolamento allegato alla presente;
RITENUTOLO meritevole di approvazione;
VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

P R O P O N E

1) Ai sensi di quanto esposto in narrativa, di approvare l'allegato schema di Regolamento Comunale sulla Istituzione, e Funzionamento delle Commissioni Consiliari.
2) Di dichiarare abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con quanto disposto dall'allegato Regolamento.

IL PRESIDENTE
F.to A. Bello

COMUNE DI ITALA
PROVINCIA DI MESSINA

C. F. 80007400833
P. IVA 01200850830

C.C.P. N. 13989983
C.A.P. 98025

TEL. (090) 95.23.47 - 95.21.55
FAX 95.23.77

Allegato alla proposta n° 237 del 4/11/1998

P A R E R I

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8/6/1990, n° 142, recepito dalla L.R. 11/12/91, n° 48 e attestazione della copertura finanziaria.

UFFICIO AFFARI GENERALI

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO CONTABILE

La somma di £. ..... viene prelevata dal Titolo .....
Funzione ..... Servizio ..... Intervento ..... del bilancio 1998 che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione £. .....
Impegno precedente £. .....
Impegno presente £. .....
Disponibile £. .....

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZ.

UFFICIO DI SEGRETERIA

Sotto il profilo di legittimità si esprime parere favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si trasmette, ai sensi dell'art. 53 L. n° 142/90 recepito dalla L.R. n° 48/91 per i provvedimenti di competenza al C.C.

Lì 4/11/1998

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to A. Bello

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to B. Freni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to G. Russo

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi della L.R. n. 44/91, art. 11 e' stata affissa all'albo Pretorio il 25-11-98 giorno festivo e vi e'rimasta per 15 giorni consecutivi sino al 14-12-98

Itala,li

IL MESSO
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.

Itala, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

[X] E' stata trasmessa al CO.RE.CO. con lettera n. 7184 del 7-12-98 trattandosi di materia di cui all'art. 4 comma 1 della L.R. n. 23/97;

[ ] E' stata trasmessa al CO.RE.CO. con lettera n. del ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 23/97
[ ] su richiesta di un quarto dei consiglieri;
[ ] su richiesta della Giunta Municipale;

Che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 26-1-98

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
[ ] perche' dichiarata immediatamente eseguibile;
[ ] decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chirimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
[X] avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimita'/incompetenza nella seduta del 22-12-98 n. 9163/9004

Itala,li 26-1-98

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to G. Russo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Itala,li

IL SEGRETARIO COMUALE

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 52 DEL 16.11.1998, COSI' MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 56 DEL 11.11.2005.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e finalita'

1. Il presente Regolamento predisposto in applicazione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale disciplina l'istituzione, le adunanze, l'organizzazione, il funzionamento delle Commissioni Consiliari.
2. Il Consiglio Comunale e' l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attivita' dell'Ente. Le competenze, cosi' come le varie funzioni dei consiglieri sono regolate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
3. Le Commissioni consiliari costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; oltre all'esame preliminare degli atti, possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive.
4. L'attivita' del Consiglio, delle Commissioni e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalita', funzionalita' ed efficacia dell'azione amministrativa.
5. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, sono adottate, udito il parere del Segretario comunale, dal Presidente ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme.

Art. 2
Norme di riferimento

1. Le norme di riferimento che regolano le adunanze, l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni delle Commissioni e del Consiglio Comunale, le potesta', i diritti e i doveri dei consiglieri comunai e del Presidente sono: il vigente Ordinamento EE.LL., le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92 e n. 26/93, le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo statuto comunale.
2. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Art. 3
Interpretazione del regolamento

1. Nell'applicazione e nell'interpretazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente art. 1 e le norme richiamate al precedente art. 2.
2. Le eccezioni sollevate durante le riunioni delle Commissioni da Consiglieri componenti, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al quarto comma.
3. Le eccezioni, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sollevate da componenti o da Consiglieri comunali al di fuori delle riunioni devono essere presentate per iscritto al Presidente.
4. Il Presidente, se la soluzione non risulti immediatamente possibile, incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel piu' breve tempo, alla Conferenza dei Capi Gruppo.
5. Qualora nella conferenza dei Capi Gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capi gruppo rappresentati, la soluzione e' rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
6. L'interpretazione della norma ha validita' permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

Art. 4
Sede delle adunanze

1. Le adunanze delle Commissioni si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata nella quale oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri componenti e per il segretario della commissione, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco e gli assessori invitati.
2. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai componenti anche le persone delle quali e' stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.
3. Il Presidente puo' stabilire che le riunioni si tengano eccezionalmente in luogo diverso della sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando cio' sia reso necessario dall'inagibilita' o indisponibilita' della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza della Commissione sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimeni che richiedono l'impegno, la solidarieta' o la partecipazione della comunita'.
4. La sede ove si tiene la riunione deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 5
Riunione "aperte"

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo statuto o di rilevanti motivi d'interesse della comunita', su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, il Presidente puo' convocare la Commissione in riunione "aperta", nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali riunioni hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello stato, della Regione, della provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari riunioni il Presidente, garantendo la piena liberta' di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano alla Commissione gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le riunioni "aperte" non possono essere adottate decisioni, ma dall'adunanza puo' essere redatto un sommario processo verbale.

Capo II

I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

Art. 6
Mandato elettivo

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro entrata e durata in carica e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo statuto.
2. I Consiglieri rappresentano l'intera comunita' senza vincolo di mandato e debbono astenersi, anche nelle riunioni delle Commissioni, dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti o affini o di societa' o associazioni di cui hanno la rappresentanza e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture e appalti.
3. Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni o organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facolta' di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e, in caso di recidiva, di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.
4. Il Consigliere comunale e' responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dalle Commissioni. E' esente da responsabilita' il Consigliere assente dalla riunione, che non abbia preso parte alla deliberazione, che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Art. 7

Dimissioni, decadenza, cessazione

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, dei Consiglieri sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto; inoltre, per i componenti le Commissioni si applicano le norme del presente regolamento.
2. Le dimissioni dalla carica di componente la Commissione debbono essere presentate al Consiglio con comunicazione scritta e sottoscritta, inviata al Presidente e per conoscenza al Segretario comunale, o formalizzate nella seduta del Consiglio e inserite a verbale.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.
4. La decadenza dalla carica di componente la Commissione per tre assenze consecutive e non giustificate dalle riunioni e' dichiarata dal Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato alla contestazione fatta dal Presidente. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato, e decide conseguentemente.
5. La perdita per qualsiasi causa della qualita' di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla funzione di componente di qualsiasi Commissione, senza necessita' di alcuna presa d'atto o comunicazione.
6. Il Presidente, verificatesi le dimissioni o la decadenza oppure la cessazione del componente la Commissione, iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio utile la sua sostituzione.

Art. 8
Diritto d'iniziativa

1. I componenti, oltre al diritto di richiedere la convocazione della Commisssione, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento posto all'esame della stessa.
2. I componenti hanno facolta' di presentare proposte concernenti materie comprese nella competenza della Commissione stabilita dallo statuto e dal regolamento.
3. Le proposte, formulate per iscritto ed accompagnate da una relazione illustrativa, sottoscritta dal Consigliere proponente, sono inviate al Presidente, il quale le trasmette al Segretario della Commissione per l'istruttoria. Nel caso la proposta esuli dalle competenze della Commissione o non sia legittima, il Presidente comunica al componente proponente che la stessa non puo' essere sottoposta alla Commissione.

Art. 9
Diritto d'informazione e visione

1. I componenti hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili ll'espletamento del loro compito. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e tempi previsti dai vigenti regolamenti, che si intendono modificati con le disposizioni piu' favorevoli del presente regolamento.

2. I componenti, inoltre, hanno diritto di informaziione e consultazione su tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento in virtu' di una motivata e eccezionale disposizione del Sindaco, in conformita' a quanto previsto dalla L.R. n. 10/91 e dalla L.R. n. 48/91.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma e' effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, mediante richiesta scritta con l'indicazione puntuale degli atti o dei provvedimenti.
4. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici e dei dipendenti preposti presso cui e' possibile esercitare i diritti di che trattasi, che dovranno essere soddisfatti entro cinque giorni lavorativi dalla registrazione della domanda.
5. Per l'esercizio delle loro funzioni, i componenti le Commissioni possono chiedere informazioni, su argomenti che riguardano direttamente i compiti e le materie della propria Commissione, direttamente al Presidente, che rispondera' nella prima riunione utile.

Capo III
GLI ORGANI CONSILIARI

Art. 10
I gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare, che in ogni caso deve essere costituito da almeno un quinto con arrotondamento all'unita' superiore, dei Consiglieri assegnati.
2. La costituzione dei gruppi consiliari e le attribuzioni e il funzionamento della Conferenza dei Capi Gruppo saranno regolati da apposito regolamento.
3. Per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni, i gruppi e la Conferenza dei Capi Gruppo hanno i poteri e svolgono, oltre ai compiti previsti dal presente regolamento, anche quelli disciplinati dal regolamento di cui al comma precedente.

Art. 11
Conferenza dei Capi Gruppo

1) La Conferenza dei Capi Gruppo e' organismo consultivo del Presidente del Consiglio comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attivita' del Consiglio.
2. Il Presidente puo' sottoporre al parere della Conferenza dei Capi Gruppo, anche dell'iscrizione nell'ordine del giorno della relativa Commissione, argomenti di particolare interesse.
3. Le questioni inerenti il funzionamento delle Commissioni, il loro coordinamento e l'interpretazione del presente regolamento possono essere dal Presidente sottoposte alla Conferenza dei Capi Gruppo, che in questi casi sentira' i vice presidenti delle varie Commissioni.

4. La Conferenza dei Capi Gruppo e', anche verbalmente, convocata dal Presidente, anche su richiesta di uno dei Capi Gruppo, e presieduta dallo stesso o da chi ne fa le veci. I Capi Gruppo hanno facolta' di delegare in loro vece un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.
5. Le adunanze sono valide quando i partecipanti rappresentano almeno la meta' dei Consiglieri in carica. Alla riunione partecipa il Segretario comunale od un suo delegato ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente. Delle riunioni della Conferenza dei Capi Gruppo viene redatto verbale nella forma di resoconto sommario.

Art. 12
Il Presidente della Commissione

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignita' del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e, per quanto riguarda le Commissioni, dal presente regolamento.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e' sostituito in ogni funzione o potere dal vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere, che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
3. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dalle norme vigenti in questo Comune e dal presente regolamento.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente sara' cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
5. Per le convocazioni e l'attivazione delle Commissioni il Presidente si avvale dell'ufficio di segreteria; per l'espletamento delle altre funzioni si avvale delle strutture esistenti nel comune e del relativo personale.

Art. 13
Attribuzione e poteri

1. Al Presidente spetta l'attivazione delle Commissioni consiliari e la diramazione degli avvisi per la loro convocazione e, inoltre, la presidenza delle Commissioni stesse. Inoltre, svolge le funzioni previste dallo statuto e dalle vigente norme regolamentari, comprese le presenti.
2. Provvede al proficuo funzionamento delle Commissioni, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facolta' di parlare e stabiisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarita' della discussione e delle deliberazioni ed assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Ha facolta' di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme e dal presente regolamento, le riunioni.
4. Puo' richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiede

chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno delle Commissioni.

Capo IV

LE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 14
Costituzione e composizione

1. Come previsto dallo statuto, il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce nel proprio seno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica oppure, anche per quanto non previsto, con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della presentazione della Giunta.
2. Ogni Commissione permanente e' costituita dai Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio su proposta dei Capi Gruppo, con votazione palese e limitata ad un nome, nell'adunanza di cui al primo comma od in quella immediatamente successiva.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo Gruppo, un altro rappresentante ed Il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facolta' di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo, che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

Art. 15
Presidenza e convocazione

1. Ciascuna Commissione permanente e' presieduta dal presidente della Commissione o, su sua delega dal vice Presidente della Commissione, eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, da tenersi entro venti giorni da quello in cui e' divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. Il Presidente comunica la costituzione della Commissione e le sue eventuali variazioni al Consiglio comunale, al Sindaco, ai Consigli circoscrizionali, al Collegio dei revisori dei conti, al Difensore Civico, ed agli organismi di partecipazione popolare, se costituiti.
4. Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione puo' proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decida sulla richiesta, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente puo' richiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

5. La convocazione e' effettuata dal Presidente, su propria determinazione o su richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, di un terzo dei Consiglieri comunali in carica. La riunione deve essere tenuta entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno 48 ore prima dell'adunanza.
7. Della Convocazione e del relativo ordine del giorno deve essere data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, che sono tenuti ad intervenire e, se richiesti, a relazionare in merito ai punti all'ordine del giorno.
8. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 16
Riunioni del Commissioni

1. La riunione della Commissione e' valida quando sono presenti almeno la meta' dei componenti in carica.
2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal dipendente richiesto dalla Commissione.
3. Spetta al Segretario della Commissione curare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, la predisposzione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Egli cura ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso, unitamente al Presidente, sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza.
4. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capi Gruppo ed al segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perche' possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Sono esclusi dalla citata procedura gli argomenti trattati dalla Commissione in sedute segrete.

Art. 17
Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti sono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti anche mediante la valutazione preliminare degl atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente o rinviati dal Consiglio. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili individuati dalle vigenti disposizioni di legge o non sia stata rilasciata

l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 55 della L. n. 142/90 ed inoltre gli atti di programmazione e pianificazione, bilanci e conto consuntivo, atti normativi e atti di istituzione di tributi, servizi, organismi di decentramento e di partecipazione, referendum.

3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel piu' breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate anche al Sindaco e illustrate all'assemblea consiliare da un relatore designato dalla Commissione.
4. Le commissioni hanno potesta' d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Segretario Comunale per la necessaria istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dalla legge, la proposta, se non urgente, viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione della copertura finanziaria ed i pareri sono - tutti od in parte - contrari, la proposta e' restituita alla Commissione che puo' riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purche' sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 18
Funzionamento delle Commissioni

1. Due o piu' Commissioni possono essere convocate dal Presidente del Consiglio in seduta comune, anche su richiesta di una delle Commissioni interessate, per l'esame di questioni che abbiano attinenza con le materie di competenza di ciascuna di esse.
2. La seduta comune e' presidetuta dal Presidente del Consiglio o da un vice Presidente di una delle Commissioni interessate designato dallo stesso Presidente del Consiglio.
3. La riunione e' valida se sono presenti almeno la meta' dei componenti complessivi dele Commissioni convocate o almeno un terzo di ognuna.
4. Ogni Commissione, per questioni di particolare importanza, puo' chiedere ad altre Commissioni, che devono adempiere entro sette giorni, un parere anche limitatamente a singoli punti.
5. Per ciascuna questione o proposta la Commissione puo' nominare un proprio relatore.
6. Qualora la Commissione non esprima il proprio parere entro dieci giorni, o quindici giorni quando si tratta di pareri obbligatori, il Presidente puo' rimettere la pratica al Consiglio, o, su richiesta del Sindaco, iscrive la proposta all'ordine del giorno.
7. In ogni caso dovranno essere rispettati i termini previsti dall'articolo 20 della L.R. n. 7/92 per la riunione del Consiglio.
8. Per ogni Commissione sara' istituito un apposito registro con l'indicazione, anche temporale, degli atti esaminati e dei pareri espressi.

Capo V
LE COMMISSIONI SPECIALI

Art. 19

Commissione di indagine

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, puo' deliberare l'istituzione di una Commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
2. La commissione, nominata dal Presidente del Consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, e' composta da Consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
3. La Commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il Segretario e gli altri dipendenti, cosi' come puo' convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine. Ha diritto di accesso, mediante esame e eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali o degli amministratori.
4. I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al Consiglio della relazione finale, che esporra' i fatti accertati ed i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
5. Per il funzionamento, la convocazione e gli altri adempimenti procedurali, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 20
Commissioni consultive

1. Il Consiglio comunale, per l'esercizio delle proprie funzioni, puo' nominare, come previsto dal secondo comma dell'art. 19, delle Commissioni consultive competenti a rilasciare pareri non vincolanti sulle materie attribuite dalle leggi e dallo statuto alla competenza del Consiglio stesso.
2. Con la deliberazione di nomina, il Consiglio delimitera' i termini della questione e i quesiti a cui la commissione deve risponedere, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali.
3. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sui lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art. 21
Norme comuni

1. Come previsto dallo statuto, la composizione numerica delle Commissioni speciali sara' stabilita con la deliberazione di istituzione.
2. Gli uffici interessati da affiancare alla Commissione saranno individuati in base alla materia e all'oggetto dell'attivita' della Commissione e concordati dalla Conferenza dei Capi Gruppi.
3. Ad integrazione di quanto previsto dai relativi articoli, per la nomina, la convocazione e per il funzionamento delle Commissioni

speciali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Commissioni permanenti.

Capo VI
NORME FINALI

Art. 22
Diffusione

1. Copia del presente regolamento sara' consegnata ad ogni Consigliere comunale.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze delle Commissioni, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

Art. 23
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. Sara' inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovra' essere corrisposto il costo di riproduzione, come previsto dalle vigenti disposizioni.